

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Approvato con D.C.C. n. 70 del 19.12.2007
Ripubblicato dall'11.03.2008 all'11.04.2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - campo di applicazione
- art. 2 - classificazione acustica e limiti di rumore
- art. 3 - documentazione di impatto acustico
- art. 4 - valutazione previsionale del clima acustico
- art. 5 - piani aziendali di risanamento acustico

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- art. 6 - definizioni e deroghe

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- art. 7 - caratteristiche tecniche dei macchinari
- art. 8 - orari
- art. 9 - limiti massimi
- art. 10 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- art. 11 - emergenze

SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- art. 12 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- art. 13 - localizzazioni
- art. 14 - orari
- art. 15 - limiti massimi
- art. 16 - attività rumorose presso pubblici esercizi e circoli privati

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- art. 17 - macchine da giardino
- art. 18 - rumori nelle abitazioni
- art. 19 - schiamazzi e attività ludiche all'aperto
- art. 20 - pubblicità fonica
- art. 21 - impianti di condizionamento

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- art. 22 - misurazioni e controlli
- art. 23 - sanzioni amministrative e ordinanze
- art. 24 - entrata in vigore e abrogazione di norme

COMUNE DI LIMENA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995, del DPCM 14.11.1997 e della L.R. n. 21/1999.

Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/1995 e dai relativi decreti attuativi.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Tutte le sorgenti e le attività fonti di inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/1995, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore e ai limiti imposti per classe acustica dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 42 del 02.08.07 (di seguito denominato PCCA).

Il PCCA suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati¹:

- 1. Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)			
	classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

- 2. Valore limite assoluto di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40

II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. Valori limite differenziali di immissione: I valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi definiti come differenza tra il rumore *ambientale* (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore *residuo* (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: **5 dB nel periodo diurno** (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) - **3 dB nel periodo notturno** (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree in classe VI;
- b) se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime ; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Valori di attenzione - Leq in dB(A): il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. I valori di attenzione sono i seguenti:

- a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, coincidono coi valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei *Piani di risanamento acustico* di cui al successivo articolo 5.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico contiene una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici connessi alla realizzazione del progetto. Essa deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. 447/1995.

I seguenti soggetti sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico:

- Titolari dei progetti per la realizzazione o la modifica delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, di seguito riportate:
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L. 349/1986;
 - Strade, ferrovie e aeroporti;
 - Discoteche;
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.

- I richiedenti il rilascio di:
 - Permessi di costruire o provvedimenti di abilitazione all'utilizzazione relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive rumorose, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - Qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive rumorose.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti acustici stabiliti dal PCCA, la documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti entro i limiti acustici di zona.

La documentazione di impatto acustico viene valutata dall'ufficio ambiente, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAV, ai fini del rilascio del relativo *nulla osta*.

ART. 4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito elencati sono tenuti a presentare la relazione previsionale del *clima acustico* al fine di caratterizzare il rumore ambientale dell'area di interesse:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali previsti in prossimità delle opere elencate all'art. 3 del presente Regolamento

ART. 5 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le aziende esistenti, qualora i livelli di rumore prodotto dall'attività svolta superino i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), sono tenute a presentare al Comune apposito Piano di Risanamento Acustico aziendale entro il termine di mesi 6 dall'entrata in vigore del PCCA approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 02.08.2007, in corso di esecutività.

Nel Piano devono essere indicate le modalità e i tempi necessari al risanamento acustico.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico aziendale, può dare prescrizioni o richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dal PCCA entro il termine stesso previsto per la presentazione del Piano, ovvero entro mesi 6 dall'entrata in vigore del PCCA approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 02.08.2007, in corso di esecutività.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce "attività rumorosa temporanea" qualsiasi attività che impiega sorgenti rumorose e si esaurisce in un periodo di tempo limitato e/o è legata ad ubicazioni variabili.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di zona fissati dal PCCA, alle condizioni riportate nel presente Regolamento.

Sono da considerarsi manifestazioni rumorose temporanee, e come tali possono usufruire delle deroghe a norma del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose e gli intrattenimenti all'esterno dei pubblici esercizi.

SEZIONE 1- CANTIERI EDILI E STRADALI

ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MACCHINARI

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e alle direttive CEE.

Dette macchine dovranno essere collocate in postazioni che limitino la rumorosità verso i soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** al di sopra dei limiti acustici di zona sono consentite nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì** nei seguenti orari:

- Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in orario *solare*;
- Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in orario *legale*;

Ai limiti di orario di cui sopra il competente Ufficio Tecnico comunale può concedere deroga, su richiesta motivata dell'interessato.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito **nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00**.

Durata e orari di attività del cantiere dovranno essere resi noti alla popolazione residente mediante apposito avviso da apporsi, a cura del soggetto interessato, davanti all'ingresso del cantiere.

ART. 9

LIMITI MASSIMI

Per i cantieri edili e stradali i limiti massimi *assoluti* di immissione sonora da non superare sono:

- In zona I: 60 dB(A)
- In zona II e III: 65 dB(A)
- In zona IV: 70 dB(A)
- In zona V e VI: 75 dB(A)

Tali limiti si intendono misurati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Il tempo di misura deve essere di *almeno 15 minuti*.

Non si considerano i limiti differenziali.

Nel caso di cantieri rumorosi temporanei all'interno di edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 10

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La deroga ai limiti acustici per l'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti e orari indicati nei precedenti articoli 8 e 9 si intende *automaticamente concessa* previa presentazione, *5 giorni lavorativi prima* dell'attivazione del cantiere, di una comunicazione scritta, redatta secondo il modello predisposto "*Cantieri edili e stradali: **comunicazione***", con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- Orari di cui al precedente art. 8
- Limiti di cui al precedente art. 9

Qualora, per motivazioni documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario derogare alle suddette limitazioni, dovrà presentare al Comune domanda di **autorizzazione in deroga**, utilizzando il modello predisposto "*Cantieri edili e stradali: domanda autorizzazione in deroga*", almeno *10 giorni lavorativi prima* dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, valutate le motivazioni, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggior impatto acustico.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato dei controlli.

ART. 11

EMERGENZE

I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente

e il territorio sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità.

SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 12

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Con l'esclusione del caso dei pubblici esercizi normati al successivo art. 16, la deroga per lo svolgimento di una manifestazione rumorosa temporanea **nel rispetto della localizzazione, degli orari e dei limiti massimi** di cui ai seguenti artt. 13, 14 e 15, si intende *automaticamente concessa* previa presentazione, *5 giorni lavorativi prima della manifestazione*, all'ufficio comunale competente di una dichiarazione conforme al modello appositamente predisposto "*Manifestazione a carattere temporaneo - Comunicazione*", dalla quale risulti:

1. localizzazione, orari e i limiti massimi di cui agli artt. 13, 14, 15 del presente Regolamento;
2. elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

In casi *eccezionali* in cui, per motivazioni documentabili, si preveda l'organizzazione di una manifestazione temporanea al di fuori della localizzazione e/o degli orari e/o dei limiti di cui ai seguenti artt. 13, 14 e 15, il legale rappresentante della manifestazione dovrà richiedere all'ufficio comunale competente specifica autorizzazione in deroga *almeno 15 giorni lavorativi prima della manifestazione*, utilizzando il modello predisposto "*Manifestazione a carattere temporaneo - Richiesta di Autorizzazione in deroga*".

L'ufficio competente, esaminato il caso specifico, al fine di valutare se vi sono le condizioni per concedere la deroga al rumore, potrà richiedere che la domanda di autorizzazione in deroga venga integrata da una *relazione di previsione di impatto acustico firmata da un tecnico acustico e contenente specifiche misure di mitigazione*.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga conterrà limitazioni, prescrizioni e misure per il contenimento dell'impatto acustico.

ART. 13

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Il vigente PCCA, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995, individua nella cartografia di piano le seguenti 3 aree da destinarsi a manifestazioni rumorose a carattere temporaneo:

1. area esterna di pertinenza della Barchessa Fini sede municipale
2. Prà del Donatore di via Magarotto
3. Centro Sportivo Gaia di via F.lli Cervi

Per ciascuno dei 3 siti su indicati viene fissato il seguente **numero massimo di giornate annue** in cui può essere concessa la deroga ai limiti acustici del PCCA per lo svolgimento di manifestazioni rumorose temporanee:

1. Area esterna di pertinenza della Barchessa Fini sede municipale: **40 giorni**
2. Prà del Donatore di via Magarotto: **40 giorni**
3. Centro Sportivo Gaia di via F.lli Cervi: **7 giorni**

ART. 14 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore, nell'ambito di manifestazioni a carattere temporaneo, al di sopra dei limiti acustici di zona è ammesso **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.30**. Deroghe al suddetto orario possono essere autorizzate solo per casi eccezionali adeguatamente documentati.

I luna park possono svolgersi il venerdì e il sabato *fino alle ore 24.00*, i restanti giorni della settimana *fino alle ore 23.00*.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche o a carattere benefico, *di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno (fino alle ore 22.00)*, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga, purchè non prevedano impiego di musica o svolgimento di concerti.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Per le aree in cui sono presenti *edifici scolastici a distanza inferiore a 200 metri*, il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti acustici può essere autorizzato *solo al di fuori dell'orario scolastico*.

ART. 15 LIMITI MASSIMI

Per le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo che richiedano deroga, i limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono i seguenti:

- In zona I: 60 dB(A)
- In zona II e III: 65 dB (A)
- In zona IV: 70 dB(A)
- In zona V e VI: 75 dB(A)

Tali limiti si intendono misurati in facciata delle abitazioni confinanti, in corrispondenza dei recettori più disturbati. Il tempo di misura deve essere di *almeno 15 minuti*.

Non si considerano i limiti differenziali.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 16 ATTIVITA' RUMOROSE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

Le attività di intrattenimento musicale che si svolgano esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 29/2007, non devono superare i limiti acustici previsti dal Piano di Classificazione acustica comunale e i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.

Per gli intrattenimenti musicali che si svolgano all'esterno del pubblico esercizio può essere richiesta autorizzazione in deroga **fino alle ore 23.30**, corredando la domanda con una *relazione predisposta da un tecnico acustico da cui risulti il rispetto dei limiti assoluti di immissione di cui all'art. 15*.

La deroga potrà essere revocata qualora, sulla base dei controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti o degli orari consentiti.

TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 17 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito con le seguenti modalità: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12.30 e dalle 15.30 (orario legale)/15.00 (orario solare) alle ore 19:00; il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 (orario legale)/15.30 (orario solare) alle 19:00; i giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16:00 (orario legale)/15.30 (orario solare) alle 19:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 (orario legale)/ 14:30 (orario solare) alle ore 19:00, esclusi i giorni festivi.

ART.18 RUMORI NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali e di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, ventilatori, lavatrici, etc. deve essere fatto senza arrecare disturbo al vicinato. In particolare, l'uso delle su elencate apparecchiature è vietato nelle seguenti fasce orarie: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00. Nelle stesse fasce orarie è altresì vietato l'uso *a volume alterato* di impianti stereo e TV.

ART.19 SCHIAMAZZI E ATTIVITA' LUDICHE ALL'APERTO

In periodo estivo, le attività ludiche all'aperto che generano schiamazzi, urla, strepiti etc. sono vietate dalle 13.00 alle 15.30, al fine di non recare disturbo alla quiete pubblica e al riposo.

ART. 20 PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma

itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

ART. 21 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti e infissi, coperture o terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di immissione e emissione della classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

Gli impianti di condizionamento devono essere muniti di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da esibire in caso di controlli.

Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

I dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme (silenziatori, isolatori, antivibranti, opportuna distanza da finestre di abitazioni di terzi...).

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.M. 16.03.1998, e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario di cui al presente Regolamento. Per le funzioni tecniche di controllo dei livelli sonori (art. 8, comma 1 L.R. 21/99) il Comune si avvale dell'A.R.P.A.V.

ART. 23 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 8 della L.R. 21/1999.

Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Nel caso in cui venga rilevato il superamento dei limiti acustici di legge, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dispone, con propria ordinanza, la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo fino a che non venga attuato il risanamento dell'inquinamento acustico. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni dell'ordinanza nei termini previsti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può disporre la sospensione totale o parziale dell'attività.

Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua esecutività.

Sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali in contrasto con il presente Regolamento. In particolare, viene abrogato il "Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" approvato con Delibera di C.C. n. 312 del 24.02.1994.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. **CANTIERI EDILI E STRADALI - COMUNICAZIONE** (art. 10 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
2. **CANTIERI EDILI E STRADALI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA-** (art. 10 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
3. **MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO - COMUNICAZIONE** (art. 12 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
4. **MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** (art. 12 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)